

Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi

(2000/C 311 E/18)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 303 def. — 2000/0127(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 24 maggio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) L'elaborazione di una politica comune nel settore dell'asilo che preveda un comune regime europeo di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo, perseguito dall'Unione europea, della graduale realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, chiedono legittimamente protezione nell'Unione europea.
- (2) I casi di afflusso massiccio di sfollati che non possono ritornare nel loro paese d'origine sono aumentati in misura notevole negli ultimi anni in Europa. È spesso necessaria l'istituzione di un dispositivo eccezionale di protezione temporanea, che garantisca una tutela immediata e transitoria a tali persone in modo da prevenire il rischio che il sistema d'asilo subisca disfunzioni pregiudizievoli.
- (3) Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità europea hanno espresso preoccupazione per la situazione degli sfollati nell'ambito delle «conclusioni relative agli sfollati a causa del conflitto nell'ex Jugoslavia», adottate dai Ministri competenti per l'immigrazione nelle riunioni tenute a Londra nei giorni 30 novembre ed il 1° dicembre 1992 ed a Copenhagen nei giorni 1 e 2 giugno 1993.
- (4) Il Consiglio ha adottato il 25 settembre 1995 una risoluzione relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati⁽¹⁾ ed il 4 marzo 1996 una decisione 96/198/JAI su una procedura di allarme e di emergenza relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati⁽²⁾.

- (5) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione del 3 dicembre 1998⁽³⁾ prevede l'adozione quanto più rapida possibile, in forza delle disposizioni del trattato di Amsterdam, delle norme minime necessarie per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine e di misure volte a promuovere equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono tali persone e subiscono le conseguenze dell'accoglienza delle stesse.
- (6) Nelle conclusioni adottate in data 27 maggio 1999 sugli sfollati del Kosovo il Consiglio invita la Commissione e gli Stati membri a trarre le conseguenze dalla risposta da essi data alla crisi del Kosovo al fine di emanare opportuni provvedimenti a norma del trattato.
- (7) Nella riunione straordinaria del 15 e del 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo di Tampere ha riconosciuto la necessità di un accordo basato sulla solidarietà tra gli Stati membri in merito alla questione della protezione temporanea degli sfollati.
- (8) Appare pertanto necessario istituire norme minime sulla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e adottare misure intese a garantire l'equilibrio tra gli sforzi degli Stati membri che ricevono tali persone e subiscono le conseguenze dell'accoglienza delle stesse.
- (9) Tali norme e misure sono correlate e interdipendenti sotto il profilo dell'efficacia, della coerenza e della solidarietà ed in riferimento all'esigenza di prevenire i movimenti secondari e sostenere il sistema d'asilo comune europeo. Appare pertanto opportuno adottarle nell'ambito di uno stesso atto giuridico.
- (10) È necessario che la protezione temporanea sia compatibile con gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri in materia di diritto dei rifugiati e che, in particolare, essa non pregiudichi lo status di rifugiato previsto dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di Nuova York del 31 gennaio 1967, che tutti gli Stati membri hanno ratificato.

⁽¹⁾ GU C 262 del 7.10.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 63 del 13.3.1996, pag. 10.

⁽³⁾ GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

- (11) È opportuno che venga rispettato il mandato conferito all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ed le altre persone bisognose di protezione internazionale e che sia data attuazione, nel contesto della protezione temporanea concessa in caso di afflusso massiccio di sfollati, alla dichiarazione n. 17 relativa all'articolo 73 K (ora articolo 63) del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata al trattato di Amsterdam.
- (12) È opportuno disporre che la presente direttiva non si applichi alle persone che sono state accolte nell'ambito di regimi di protezione temporanea prima della sua entrata in vigore.
- (13) Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri abbiano facoltà di stabilire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per le persone ammesse a fruire della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati.
- (14) Data la specificità della protezione temporanea concessa in caso di afflusso massiccio di sfollati e l'impossibilità di fissare a priori i criteri quantitativi per l'accertamento dell'afflusso massiccio, appare necessario fissare la durata massima della protezione e subordinare l'applicazione di quest'ultima ad una decisione del Consiglio. Tale decisione è obbligatoria in tutti gli Stati membri nei confronti degli sfollati cui si riferisce. È altresì opportuno definire i casi e modi in cui cessano gli effetti della decisione stessa.
- (15) È opportuno consentire agli Stati membri, qualora lo desiderino, di ammettere alla protezione temporanea prevista per i casi di afflusso massiccio di sfollati determinate categorie di persone non contemplate dalla decisione del Consiglio ma sfollate per le stesse ragioni e dallo stesso paese d'origine, e stabilire le modalità secondo cui potrà essere esercitata tale facoltà.
- (16) È opportuno definire gli obblighi incombenti agli Stati membri in ordine alle condizioni di accoglienza e di soggiorno dei titolari della protezione temporanea concessa nei casi di afflusso massiccio di sfollati. Tali obblighi devono essere equi e conferire un'adeguata protezione ai soggetti interessati.
- (17) Va inoltre evitata qualsiasi discriminazione che possa compromettere il raggiungimento dell'obiettivo consistente nello sviluppare l'Unione europea come spazio di sicurezza, giustizia e libertà anche sotto il profilo della politica d'asilo e della protezione temporanea concessa in caso di afflusso massiccio di sfollati.
- (18) È opportuno adottare, in conformità con gli obblighi internazionali degli Stati membri e delle disposizioni del trattato, congrue norme sull'accesso al procedimento d'asilo nel contesto della protezione temporanea.
- (19) È opportuno definire i principi e le misure disciplinanti il ritorno nel paese d'origine e la situazione degli sfollati negli Stati membri al termine della protezione temporanea.
- (20) È necessario prevedere un sistema di solidarietà inteso a promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. Tale sistema deve essere costituito da due parti. La prima riguarda gli aspetti finanziari. La seconda consiste nell'accoglienza fisica delle persone negli Stati membri, da realizzarsi in base al duplice consenso degli Stati membri stessi e delle persone sfollate. Deve essere prevista la facoltà di non applicare tale seconda parte del dispositivo nonché le modalità del suo esercizio.
- (21) L'applicazione della protezione temporanea deve essere accompagnata da un'adeguata cooperazione amministrativa.
- (22) È d'uopo definire i casi di esclusione dal beneficio della protezione temporanea concesso in caso di afflusso massiccio di sfollati.
- (23) Gli Stati membri devono prevedere un sistema di sanzioni contro la violazione delle disposizioni della presente direttiva.
- (24) L'attuazione della presente direttiva deve formare oggetto di periodiche valutazioni.
- (25) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati dall'articolo 5 del trattato, gli scopi dell'intervento prospettato, ossia l'istituzione di norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati nonché la promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di istituire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d'origine e di promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- a) «protezione temporanea concessa in caso di afflusso massiccio»: il dispositivo eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate qualora vi si il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tali flussi migratori senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e per gli interessi degli altri richiedenti protezione; tale dispositivo è denominato nel prosieguo «protezione temporanea»;
- b) «Convenzione di Ginevra»: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati, modificata dal protocollo di Nuova York del 31 gennaio 1967;
- c) «sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel loro paese d'origine»: i cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno dovuto abbandonare il loro paese d'origine ed il cui rimpatrio in condizioni sicure ed umane risulta impossibile a causa della situazione vigente nel paese stesso, anche rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra o di altre normative di protezione nazionali o internazionali, ed in particolare:
 - le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica;
 - le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni;
- d) «afflusso massiccio»: l'arrivo nella Comunità europea di un numero considerevole di sfollati da paesi terzi che non possano ritornare nel loro paese d'origine, provenienti da un paese determinato o da una zona geografica determinata;
- e) «rifugiati»: i cittadini di paesi terzi o apolidi ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra;
- f) «minori non accompagnati»: i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile;
- g) «titoli di soggiorno»: qualsiasi permesso o autorizzazione rilasciati dalle autorità di un determinato Stato membro nelle forme previste dalla legislazione nazionale, che consentano al cittadino di un paese terzo di risiedere nel territorio dello Stato medesimo;
- h) «richiedente il ricongiungimento»: il cittadino di paesi terzi, titolare della protezione temporanea in un determinato Stato membro, il quale chieda di farsi raggiungere da uno o più familiari.

Articolo 3

1. La protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra.
2. Gli Stati membri applicano la protezione temporanea nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
3. L'istituzione, l'applicazione e la cessazione della protezione temporanea formano oggetto di regolari consultazioni con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (nel prosieguo ACNUR) e con altre organizzazioni competenti.
4. La presente direttiva non si applica alle persone accolte in forza di regimi di protezione temporanea prima della sua entrata in vigore.
5. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di istituire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per i titolari della protezione temporanea.

CAPO II

Durata ed applicazione della protezione temporanea

Articolo 4

La durata della protezione temporanea è pari ad un anno. Qualora non cessi in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), la protezione è prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno.

La durata complessiva della protezione temporanea non può eccedere i due anni.

Articolo 5

1. L'afflusso massiccio di sfollati è accertato con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta presentata dalla Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tale senso. Tale decisione determina, per gli sfollati chi si riferisce, l'applicazione in tutti gli Stati membri della protezione temporanea a norma della presente direttiva. Essa reca almeno:

- a) la descrizione dei gruppi specifici di persone cui si applica la protezione temporanea;
- b) la data di decorrenza della protezione temporanea;
- c) le dichiarazioni degli Stati membri di cui all'articolo 25.

2. La decisione del Consiglio si fonda:
- sull'esame della situazione e delle dimensioni dei movimenti demografici;
 - sulla valutazione dell'opportunità di istituire la protezione temporanea, tenuto conto della possibilità di attuare aiuti urgenti o interventi sul posto o dell'insufficienza di questi provvedimenti;
 - sulle informazioni comunicate dagli Stati membri, dalla Commissione, dall'ACNUR e dalle altre organizzazioni competenti.
3. Si applicano, all'occorrenza, le disposizioni stabilite dal regolamento interno del Consiglio per i casi urgenti.
4. La decisione del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo.

Articolo 6

1. La protezione temporanea cessa:
- al raggiungimento della durata massima o
 - in qualsiasi momento, per effetto di una decisione adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta presentata dalla Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso.
2. La decisione del Consiglio si fonda sull'accertamento che la situazione vigente nel paese d'origine consente durevolmente un rimpatrio sicuro e dignitoso, nel rispetto dell'articolo 33 della convenzione di Ginevra e della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Essa viene comunicata al Parlamento europeo.

Articolo 7

Gli Stati membri possono ammettere alla protezione temporanea ulteriori categorie di persone, sfollate per le stesse ragioni e dal medesimo paese d'origine ma non contemplate dalla decisione di Consiglio di cui all'articolo 5. Essi ne informano immediatamente il Consiglio e la Commissione.

CAPO III

Obblighi incombenti agli Stati membri nei confronti dei titolari della protezione temporanea

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i beneficiari dispongano di adeguati titoli di soggiorno durante l'intero periodo della protezione temporanea. Essi provvedono al rilascio di tali documenti.
2. Qualunque sia la durata di validità del titolo di soggiorno, il trattamento riconosciuto dagli Stati membri ai titolari della protezione temporanea non può essere meno favorevole di quello definito negli articoli da 9 a 15.

3. All'occorrenza gli Stati membri forniscono alle persone ammesse ad entrare nel loro territorio in forza della protezione temporanea qualsiasi agevolazione utile per l'ottenimento dei visti prescritti ed in particolare per i visti di transito. Tali visti sono gratuiti. Le formalità devono essere ridotte al minimo in considerazione della situazione d'urgenza.

Articolo 9

Gli Stati membri rilasciano ai titolari della protezione temporanea un documento redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese d'origine, in cui siano chiaramente enunciate le norme disciplinanti la protezione temporanea.

Articolo 10

Gli Stati membri consentono ai titolari della protezione temporanea di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo al pari dei rifugiati. Il principio della parità di trattamento tra i titolari della protezione temporanea ed i rifugiati si applica per la retribuzione, per la sicurezza sociale connessa all'attività di lavoro dipendente o autonomo nonché per ogni altra condizione di lavoro.

Articolo 11

1. Gli Stati membri provvedono affinché i titolari della protezione temporanea vengano adeguatamente alloggiati o ricevano i mezzi necessari per ottenere un'abitazione.
2. Gli Stati membri prescrivono che i titolari della protezione temporanea i quali non dispongano di risorse sufficienti ricevano l'aiuto necessario in termini di assistenza sociale, di contributi al sostentamento e di cure mediche. Fatto salvo il paragrafo 4, l'aiuto necessario per le cure mediche comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento delle malattie.
3. Qualora i beneficiari esercitino un'attività di lavoro dipendente o autonomo si tiene conto, nella quantificazione dell'aiuto necessario, della loro capacità di provvedere alle proprie necessità.
4. Gli Stati membri prevedono un'adeguata assistenza, in particolare medica, per i titolari della protezione temporanea che presentino esigenze particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Articolo 12

1. Gli Stati membri consentono ai minorenni titolari della protezione temporanea di accedere al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico. Si considerano minorenni i soggetti aventi un'età inferiore alla maggiore età vigente nello Stato membro di cui trattasi.

2. Gli Stati membri consentono ai titolari adulti della protezione temporanea di accedere al sistema educativo generale nonché alla formazione, al perfezionamento ed alla riconversione professionale.

Articolo 13

1. Ove le circostanze dell'afflusso massiccio abbiano determinato la separazione di famiglie già costituite nel paese d'origine, gli Stati membri autorizzano l'ingresso ed il soggiorno delle seguenti persone:

- a) il coniuge o il convivente che abbia una relazione duratura con l'interessato, se la legislazione dello Stato membro interessato assimila la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate;
- b) i figli della coppia di cui alla lettera a) o del richiedente il ricongiungimento, purché siano non sposati e siano a carico dei genitori, senza discriminazioni fondate sulla natura legittima, naturale o adottiva della filiazione;
- c) altri familiari, che siano a carico del richiedente il ricongiungimento o abbiano subito traumi particolarmente gravi o necessitino di particolari cure mediche.

2. Il ricongiungimento può avvenire in qualsiasi momento durante il periodo di protezione temporanea, sino ai due mesi precedenti la scadenza del periodo massimo di due anni. I titoli di soggiorno delle persone ricongiunte vengono rilasciati ai sensi della protezione temporanea.

3. La domanda di ricongiungimento è presentata dal richiedente nello Stato membro in cui risiede. Gli Stati membri verificano che i singoli familiari siano consenzienti a tale soluzione.

4. L'assenza di prove documentali sui vincoli familiari non deve di per sé essere considerata come un ostacolo per l'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri tengono conto di tutti i dati fattuali e di tutte le circostanze specifiche nel valutare la validità delle prove fornite e l'affidabilità delle dichiarazioni degli interessati.

5. Se i componenti una stessa famiglia ai sensi del paragrafo 1 sono titolari della protezione temporanea in Stati membri diversi, questi Stati consentono, alle medesime condizioni stabilite nel paragrafo 2, che l'unità familiare venga mantenuta in essere nello Stato membro ospitante prescelto dai componenti stessi. Il trasferimento dei componenti la famiglia in tale Stato membro ai fini del ricongiungimento familiare implica il ritiro del titolo di soggiorno nello Stato membro abbandonato nonché la cessazione degli obblighi sussistenti verso il o i titolari in base alla protezione ivi concessa.

La domanda di ricongiungimento viene presentata nello Stato membro ospitante in cui i componenti la famiglia desiderano essere ricongiunti. Gli Stati membri verificano che i singoli componenti la famiglia siano consenzienti al ricongiungimento.

6. Lo Stato membro interessato esamina la domanda di ricongiungimento nei termini più brevi possibili. Qualsiasi rigetto della domanda deve essere adeguatamente motivato ed è soggetto a ricorso giurisdizionale nello Stato membro interessato. Nell'esaminare la domanda, gli Stati membri tengono debitamente conto del superiore interesse dei minorenni.

7. L'attuazione pratica del presente articolo può avvenire con la cooperazione delle organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono quanto prima affinché i minori non accompagnati, ammessi alla protezione temporanea, siano rappresentati mediante tutela legale o rappresentanza assunta da organizzazioni incaricate dell'assistenza e del benessere dei minori ovvero mediante qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza.

2. Gli Stati membri procurano che durante il periodo della protezione temporanea i minori non accompagnati siano alloggiati:

- a) presso componenti adulti della loro famiglia;
- b) presso una famiglia ospitante;
- c) in centri d'accoglienza per minori o in altri luoghi di alloggio confacenti ai minori.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il minore non accompagnato, di cui non sia possibile ritrovare i familiari, possa eventualmente essere ricongiunto con la o le persone che hanno avuto cura di lui durante la fuga. Gli Stati membri verificano che il minore non accompagnato e le persone di cui trattasi siano consenzienti al ricongiungimento.

Articolo 15

Gli Stati membri adempiono agli obblighi stabiliti negli articoli da 8 a 14 senza operare discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza, sull'origine etnica, sulla cittadinanza, sulla religione, sulle convinzioni personali, sulle disabilità o sull'orientamento sessuale.

CAPO IV

Accesso al procedimento d'asilo nel contesto della protezione temporanea

Articolo 16

1. Ai titolari della protezione temporanea deve essere garantito, qualora lo desiderino, l'accesso al procedimento di determinazione della qualità di rifugiato.

2. Tale accesso deve avvenire al più tardi alla fine del periodo di protezione temporanea. L'eventuale sospensione dell'esame della domanda d'asilo presentata prima o durante il periodo di protezione temporanea non può protrarsi oltre la fine della protezione temporanea stessa. Gli Stati membri possono stabilire procedure di conferma della domanda d'asilo, prevedendo termini ragionevoli ed un'adeguata informazione dei richiedenti.

Articolo 17

Si applicano i criteri e le procedure vigenti per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo.

Articolo 18

1. Gli Stati membri possono disporre che il beneficio della protezione temporanea non sia cumulabile con lo status di richiedente asilo durante il periodo di esame della domanda.

2. Fatto salvo l'articolo 29, gli Stati prevedono che qualsiasi persona ammissibile alla protezione temporanea, cui sia stato negato lo status di rifugiato in esito all'esame della domanda d'asilo, continui a fruire della protezione temporanea per il rimanente periodo di protezione.

CAPO V

Rimpatrio e provvedimenti successivi alla protezione temporanea

Articolo 19

Terminata la protezione temporanea, si applica il diritto comune vigente in materia di protezione, di ingresso e di soggiorno degli stranieri negli Stati membri.

Articolo 20

Gli Stati membri esaminano le impellenti ragioni umanitarie che possono rendere impossibile o difficilmente praticabile il rimpatrio nei casi concreti.

Articolo 21

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per agevolare il rimpatrio volontario, in condizioni di sicurezza e dignità, delle persone per le quali la protezione temporanea sia in corso o sia giunta a termine. Gli Stati membri provvedono affinché tali persone prendano la decisione di rimpatrio con cognizione di causa. Essi possono prevedere la possibilità di visite esplorative.

2. Fino a quando la protezione temporanea non sia giunta a termine, gli Stati membri esaminano con predisposizione favorevole, in base alle circostanze vigenti nel paese d'origine, le domande di ritorno nello Stato membro ospitante dei titolari della protezione temporanea che abbiano esercitato il diritto al rimpatrio volontario.

3. Al termine della protezione temporanea gli Stati membri possono disporre la proroga, a titolo personale, degli obblighi previsti dal capo III della presente direttiva riguardo ai titolari della protezione temporanea ammessi a fruire di un programma di rimpatrio volontario. Tale proroga ha effetto sino alla data del rimpatrio.

Articolo 22

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari in materia di condizioni di soggiorno affinché i titolari della protezione temporanea che presentino necessità particolari, in particolare la necessità di cure mediche e psicologiche, non debbano interrompere i trattamenti a causa del concludersi del periodo di protezione temporanea in danno ai propri interessi sanitari.

2. Gli Stati membri procurano che le famiglie con minori che frequentano una scuola in uno degli Stati i membri possano beneficiare, qualora lo desiderino, di condizioni di soggiorno che consentano ai minori stessi di completare il periodo scolastico in corso.

Articolo 23

Gli Stati membri agevolano mediante congrui provvedimenti, di concerto con gli interessati ed in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, i programmi di reinsediamento che possano rivelarsi necessari.

CAPO VI

Solidarietà

Articolo 24

Le misure previste dalla presente direttiva sono ammesse al finanziamento del Fondo europeo per i rifugiati istituito con decisione . . ./. . ., secondo le modalità determinate da quest'ultima.

Articolo 25

1. Gli Stati membri accolgono con spirito di solidarietà comunitaria le persone ammissibili alla protezione temporanea. Essi indicano la loro capacità d'accoglienza in termini numerici o generali ovvero le ragioni della loro incapacità di accogliere tali persone. Queste indicazioni sono inserite nella dichiarazione degli Stati membri allegata alla decisione di cui all'articolo 5. Dopo l'adozione di tale decisione, gli Stati membri possono indicare le eventuali capacità di accoglienza aggiuntive mediante comunicazione rivolta al Consiglio ed alla Commissione. Tali indicazioni vengono rapidamente comunicate all'AC-NUR.

2. Gli Stati membri accertano, in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, che le persone di cui all'articolo 5, che non si trovino ancora nel loro territorio, siano consenzienti ad esse accolte in quest'ultimo.

Articolo 26

1. Finché dura la protezione temporanea gli Stati membri cooperano all'occorrenza tra loro per il trasferimento da uno Stato membro all'altro della residenza dei titolari della protezione temporanea. Essi accertano che i beneficiari siano consenzienti al trasferimento.
2. Lo Stato membro interessato comunica le proprie domande di trasferimento agli altri Stati membri e ne informa la Commissione e l'ACNUR. Gli Stati membri comunicano allo Stato membro richiedente le loro capacità di accoglienza.
3. Il trasferimento da uno Stato membro all'altro determina la cessazione della validità del titolo di soggiorno nello Stato membro abbandonato nonché degli obblighi incombenti verso il titolare in base alla protezione temporanea in questo Stato. Il nuovo Stato membro ospitante concede la protezione temporanea alle persone trasferite.
4. Gli Stati membri usano il modello di lasciapassare contenuto nell'allegato per i trasferimenti tra Stati membri dei titolari della protezione temporanea.

Articolo 27

L'applicazione degli articoli 25 e 26 lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri in materia di non-refoulement.

CAPO VII

Cooperazione amministrativa

Articolo 28

1. Ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della protezione temporanea, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale e ne comunica l'indirizzo agli altri Stati membri ed alla Commissione. Gli Stati membri adottano, di concerto con la Commissione, ogni disposizione utile per la cooperazione diretta e lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti.
2. Gli Stati membri trasmettono periodicamente e nei termini più brevi possibili i dati relativi al numero delle persone ammesse alla protezione temporanea nonché qualsiasi informazione sulle disposizioni nazionali legislative, regolamentari ed amministrative attinenti all'attuazione della protezione stessa.

CAPO VIII

Disposizioni specifiche

Articolo 29

1. Gli Stati membri possono escludere dal beneficio della protezione temporanea qualsiasi persona considerata pericolosa per la sicurezza nazionale, qualsiasi persona presunta colpevole, in base a serie ragioni, di crimini di guerra o contro l'umanità e qualsiasi persona rispetto alla quale sia stata accertata, nel corso dell'esame della domanda d'asilo, l'applicabilità

delle clausole d'esclusione previste dall'articolo 1F della convenzione di Ginevra.

2. Tali motivi d'esclusione devono attenersi esclusivamente al comportamento personale dell'interessato. Le decisioni o i provvedimenti d'esclusione devono fondarsi sul principio della proporzionalità. Gli interessati devono avere accesso alle vie giurisdizionali nello Stato membro interessato.

CAPO IX

Disposizioni finali

Articolo 30

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro la data indicata nell'articolo 32 [...] e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modifiche.

Articolo 31

1. Entro due anni dalla data di cui all'articolo 32, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione.

2. Successivamente alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

Articolo 32

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 33

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 34

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

Modello di lasciapassare per il trasferimento di persone sotto protezione temporanea

LACIAPASSARE

Numero di riferimento (*)

Rilasciato a norma dell'articolo 26 della direttiva .../.../CE del ... sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione della equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

Valido unicamente per il trasferimento da (1) a (2); l'interessato deve presentarsi a (3) prima del (4)

Rilasciato a:


Cognome:

Nomi:

Luogo e data di nascita:

Cittadinanza:

Data del rilascio:



TIMBRO

Per il ministro dell'interno

Il titolare del presente lasciapassare è stato identificato dalle autorità (5) (6)

Il presente documento è stato rilasciato unicamente in applicazione dell'articolo 26 della direttiva .../.../CE del ... e non costituisce in alcun caso un documento equiparabile ad un documento di viaggio che consenta l'attraversamento della frontiera esterna né ad un documento che comprovi l'identità dell'interessato.

(*) Il numero di riferimento verrà attribuito dallo Stato dal quale è effettuato il trasferimento.

(1) Stato membro da cui è effettuato il trasferimento verso un altro Stato membro.

(2) Stato membro verso cui è effettuato il trasferimento.

(3) Luogo in cui l'interessato dovrà presentarsi al suo arrivo nel secondo Stato membro.

(4) Termine entro il quale l'interessato dovrà presentarsi al suo arrivo nel secondo Stato membro.

(5) In base ai seguenti documenti di viaggio o di identità presentati alle autorità.

(6) In base a documenti diversi dal documento di viaggio o di identità.